

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

88° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 APRILE 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio:

« Modificazione all'articolo 2751 del codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane » (244) (D'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito);

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari » (435) (D'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri);

« Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali » (636) (D'iniziativa dei senatori Paziienza ed altri);

« Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di pri-

vilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio » (973) (D'iniziativa dei deputati Micheli Pietro ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 1182, 1183, 1186
DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	1183, 1186, 1187
DE CAROLIS, relatore alla Commissione	1182, 1183
	1185 e <i>passim</i>
LICINI	1186, 1187
MARIANI	1184, 1186
MARTINAZZOLI	1185
PAZIENZA	1183, 1185, 1186

La seduta ha inizio alle ore 18,30.

DE CAROLIS, f.f. segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

2^a COMMISSIONE

88° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1975)

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:

- « **Modificazione all'articolo 2751 del codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane** » (244), d'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito;
- « **Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari** » (435), d'iniziativa dei senatori Lugnano ed altri;
- « **Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali** » (636), d'iniziativa dei senatori Pazienza ed altri;
- « **Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio** » (973), di iniziativa dei deputati Micheli Pietro ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: « **Modificazioni agli articoli 2751, 2776 e 2778 del codice civile ed all'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, numero 153, in materia di privilegi per i crediti dei coltivatori diretti, dei professionisti, delle imprese artigiane e degli agenti di commercio** », d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro, Castelli, Bortolani, Cuminetti, Lindner, Bernardi e Revelli già approvato dalla Camera dei deputati; « **Modificazione all'articolo 2751 del codice civile per costituire un privilegio generale sui beni mobili a favore di crediti di imprese artigiane** », d'iniziativa dei senatori Zugno e De Vito; « **Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari** », d'iniziativa dei senatori Lugnano, Fermariello, Petrella e Giovanetti; « **Privilegio dei crediti di lavoro nelle procedure fallimentari e concorsuali** », d'iniziativa dei senatori Pazienza, Nencioni e Pepe.

Ricordo alla Commissione che la volta scorsa rinviammo la discussione per dare modo alla Commissione stessa di meditare sulle proposte di modifica contenute nel documento pervenuto dal Ministero delle finanze.

Chiedo al relatore se ha osservazioni da fare in proposito.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione.* Penso che per quanto riguarda le modificazioni delle norme dei privilegi in materia fiscale non vi siano osservazioni da fare in relazione all'articolato proposto dal Ministero delle finanze, il quale propone di sopprimere l'articolo 2773 e modificare gli articoli 2752, 2758, 2759, 2771, 2772, 2776 e 2778 per quei numeri che concernono i privilegi fiscali, monchè di modificare d'articolo 2779 e l'articolo 2780. Nella relazione dell'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, peraltro firmata dal Ministro in persona, vengono anche fatte alcune considerazioni: innanzitutto viene segnalata alla Commissione la necessità di creare una normativa transitoria per quanto riguarda la salvaguardia dei tributi soppressi, a seguito dell'entrata in vigore della riforma tributaria, e riscuotibili a stralcio nel periodo di decadenza delle norme vigenti. Vi sono, poi, osservazioni in ordine al grado dei privilegi fiscali; bisogna ricordare che nelle varie proposte, in particolare nella proposta del testo unificato, non venivano preferiti ai privilegi fiscali soltanto i privilegi dipendenti dal rapporto di lavoro subordinato, ma anche i privilegi che accompagnano i crediti dipendenti da altre attività e in particolare dalle attività che potrebbero essere ricondotte genericamente nel quadro del rapporto di lavoro autonomo e venivano anche preferiti i privilegi che accompagnano i crediti degli enti previdenziali. Vi è nel documento del Ministero delle finanze una critica a questa impostazione per sottolineare che di fatto i crediti per tributi, specie per quelli diretti, rimangono normalmente insoddisfatti e che pertanto questa conseguenza sarebbe ancora accentuata dalla modifica che viene proposta; mentre, secondo le osservazioni del Ministero delle finanze non sarebbe giustificata questa preferenza ai privilegi che accompagnano i cre-

2^a COMMISSIONE

88° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1975)

diti che ho prima indicato, rispetto ai privilegi che dovrebbero accompagnare i crediti dello Stato e degli altri enti per i tributi. Questa è una critica di fondo per la quale naturalmente credo sia opportuno che la Commissione e il rappresentante del Governo esprimano il loro avviso.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore De Carolis, che ha sintetizzato il documento del Ministero delle finanze, se di tutto questo è stato tenuto conto nel testo unificato da lui elaborato.

DE CAROLIS, relatore alla Commissione. L'articolato suggerito dal Ministero delle finanze si limiterebbe a sostituire tutte le norme che riguardano i tributi attualmente in vigore, per quanto concerne l'ordine dei privilegi e i privilegi stessi, con nuove disposizioni che si uniformano alla nuova normativa in materia tributaria. La critica viene proposta soltanto per quanto riguarda la relazione che accompagna l'articolato, e viene naturalmente lasciata al Parlamento la libertà di prendere in esame gli elementi che la compongono.

PAZIENZA. Il Ministero delle finanze ha fatto osservazioni che per la maggior parte hanno natura tecnica e sono giustificate dalla sopravvenienza della riforma tributaria che è un fatto successivo alle disposizioni del codice civile. Nei singoli capitoli della riforma tributaria sono state inserite disposizioni di raccordo per salvaguardare i tributi soppressi mediante assimilazione a tributi nuovi; devo dire che il Ministero delle finanze ha fatto un buon lavoro per quanto riguarda la specificazione di queste norme, dandoci anche la possibilità di inserire nella nuova disciplina elementi atti ad eliminare qualsiasi dubbio, in quanto non si è limitato ad un lavoro di raccordo ma ha recepito anche talune massime giurisprudenziali consolidate. Su questa parte del documento sono d'accordo perchè la ritengo pregevole al fine della riformulazione della disciplina tributaria, ma faccio notare che vi è un punto in cui il problema prende un aspetto diverso per il Parlamento e per il Ministero e precisamen-

te riguardo all'ordine dei privilegi. Quindi, il punto su cui dobbiamo soffermarci per confermare o meno la scelta politica del Ministero delle finanze è quello dell'ordine dei privilegi. Il Ministero delle finanze pone i privilegi fiscali subito dopo i privilegi dipendenti da lavoro subordinato e quindi prima di quelli dipendenti dal lavoro autonomo e dalle altre categorie di lavoro che già la Commissione ha inteso privilegiare nei precedenti interventi che hanno portato a questo testo concordato. A mio modesto avviso, in quest'occasione, la Commissione deve decidere se l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro o sulle tasse ed una volta che avesse deciso conformemente alla Costituzione non dovrebbe creare discriminazioni; il lavoro dipendente, il lavoro autonomo e le altre categorie di lavoro che la Commissione stessa ha enucleato devono essere tutti ugualmente privilegiati, perchè se venisse manifestato un diverso avviso prevedo che il dibattito non si svolgerà in modo piano, ma necessariamente in modo vivace.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione sul nuovo testo proposto dal relatore.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Nel corso della precedente seduta ho parlato lungamente sul documento pervenuto dal Ministero delle finanze, quindi mi riferisco a quanto ho già detto, confermando il parere favorevole in ordine all'impostazione generale del disegno di legge purchè vengano in esso inserite le modificazioni proposte dal Ministero delle finanze.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo predisposto dal relatore di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 2751 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, mo-

2^a COMMISSIONE

88° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1975)

dificato dall'articolo 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Art. 2751. — *Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti.* — Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

- 1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
- 2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
- 3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
- 4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge ».

Il relatore propone una modifica meramente formale, quella di sopprimere, dopo le parole: « codice civile » le altre da: « approvato » sino a: « n. 153 », cioè il riferimento al regio decreto del 1942 e alla successiva modificazione.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il testo risultante da tale modifica.

(È approvato).

Art. 2.

Dopo l'articolo 2751 del codice civile è inserito il seguente:

« Art. 2751-bis. — *Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti del coltivatore diretto, delle società e degli enti cooperativi e dell'impresa artigiana.* — Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

- 1) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonchè il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annulla-

bile, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

2) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno;

3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per gli ultimi sei mesi e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

4) i crediti del coltivatore diretto, sia proprietario che affittuario, mezzadro, colono, soccidario o comunque partecipante per i corrispettivi della vendita dei prodotti, nonchè i crediti del mezzadro o del colono indicato dall'articolo 2765;

5) i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e di lavoro, per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti ».

M A R I A N I . Io credo che sia necessario correggere il titolo, perchè mentre si parla del coltivatore diretto al singolare, poi il resto è tutto al plurale; ma la mia osservazione principale si riferisce alla citazione della legge 20 maggio 1970, n. 300, alla fine del numero 1).

Normalmente nei codici il riferimento è fatto agli istituti, non alle singole leggi, e poichè prima è detto chiaramente che il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace è nullo o annullabile, mi pare sia superfluo aggiungere il riferimento alla legge n. 300, anche perchè se poi cambia la legge dovremo modificare anche il codice.

Non capisco, per quanto riguarda il numero 2), perchè le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale siano privilegiate soltanto per l'ultimo anno, quando sappiamo che secondo la legge professionale, sono tre gli anni per la prescrizione dei nostri crediti professionali. Se un professionista ha prestato un lavoro di consulenza continuativo per più di un anno, perchè deve essere privilegiato soltanto per l'ultimo? Non mi rendo conto di questa limitazione, tanto più che al primo comma non v'è una limitazione di tempo; cioè il privilegio per la retribuzione dovuta a un

lavoratore dipendente — quindi anche il direttore di una società — non ha limiti di tempo pur potendo richiedere delle quantità considerevoli di denaro, invece per il professionista si limita all'ultimo anno della sua attività: io ho delle perplessità in proposito.

Per il lavoro di agenzia c'è un sistema diverso poichè ci sono i rendiconti e quindi è logico che il privilegio sia limitato nel tempo. Non ho altre osservazioni da fare.

P A Z I E N Z A . Propongo un emendamento soppressivo delle parole: « nell'ordine che segue » perchè così siamo noi a fare una graduatoria, nell'ambito del lavoro, tra lavoro dipendente, lavoro autonomo, lavoro dell'agente, con titoli dubbi per stabilire l'ordine di preferenza. Quando noi dicessimo: hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti i punti 1, 2, 3, 4 e 5 eviteremmo di stabilire delle graduatorie poco simpatiche e anche di affrontare delle discussioni probabilmente fuori causa, perchè nell'ambito del concetto di lavoro non esistono e non possono esistere discriminazioni, come lungamente si è argomentato in Sottocommissione.

Per ragioni di equità, poi, estenderei la proposta del collega Mariani anche al lavoro di agenzia; cioè eliminerei il riferimento temporale dell'ultimo anno per quanto riguarda il lavoro autonomo e degli ultimi sei mesi per quanto si riferisce al rapporto di agenzia, perchè se abbiamo stabilito lo stesso per i crediti del coltivatore diretto e per l'impresa artigiana, non v'è motivo di sacrificare esclusivamente il professionista, il prestatore d'opera intellettuale e gli agenti; sarebbe una discriminazione troppo palese all'interno della stessa norma, che verrebbe alla luce quando dalla semplice lettura della norma si evince che per due categorie di lavoratori apponiamo dei termini, mentre per gli altri no.

In tal senso presento emendamento. A favore di quanto ho detto voglio aggiungere che, come il fisco si è giustamente preoccupato, nel presentarci la nuova normativa, di adeguarla ai nuovi principi della riforma tributaria, inserendo le massime con-

solidate dalla giurisprudenza, non vedo perchè noi non ci dovremmo preoccupare di eliminare in anticipo dal contenzioso, quando è a tutti noto quanto contenzioso ci sia stato per individuare le prestazioni privilegiate dei professionisti riguardo all'ultimo anno: ultimo anno prima del fallimento, ultimo anno della prestazione e altre ipotesi affacciate dalla giurisprudenza. Tutto questo contenzioso potrebbe essere eliminato quando noi riparassimo anche ad un'ingiustizia togliendo il riferimento temporale. In definitiva gli emendamenti che presento sono: soppressione delle parole: « nell'ordine che segue »; soppressione delle parole: « dovute per l'ultimo anno », di cui al punto e); soppressione delle parole: « dovute per gli ultimi sei mesi », di cui al punto 3).

M A R T I N A Z Z O L I . Forse ho ascoltato distrattamente gli interventi precedenti, ma questa è una legge che vuole regolare la priorità dell'ordine dei crediti; se accogliamo l'emendamento suggerito dal senatore Paziienza che cosa resta? Che piaccia o non piaccia al presentatore è un altro discorso, ed è legittima la sua ritrosia ad accettare un ordine invece di un altro, ma i criteri stabiliti nella norma a me sembrano giusti e confermo il mio consenso su quell'ordine che privilegia alcuni tipi di credito rispetto ad altri, ordine determinato da certe ragioni che sarebbe inutile qui ripetere.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione.* Sono d'accordo nella sostanza con la modifica della rubrica suggerita dal senatore Mariani, per cui propongo questo nuovo testo: « Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane »; la modifica per quanto riguarda le società è dettata dalla necessità di evitare un equivoco: noi qui vogliamo parlare soltanto delle società cooperative.

Accolgo l'emendamento soppressivo delle parole: « ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 », proposto dal senatore Mariani, sia per le ragioni addotte dallo stesso, sia perchè un licenziamento inefficace,

nullo o annullabile potrebbe dar luogo a un credito per risarcimento del danno, anche per l'applicazione di norme diverse dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1973, n. 300.

Per quanto riguarda la limitazione temporale di cui ai numeri 2 e 3, devo dire che essa riproduce la limitazione temporale contenuta nell'attuale normativa.

P A Z I E N Z A . C'era pure per il lavoro subordinato e l'abbiamo tolta.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Era già stata tolta in precedenza, con la legge 30 aprile 1969, n. 180.

Per quanto riguarda l'ordine dei privilegi, sono di accordo con le osservazioni del senatore Martinazzoli e vorrei anche ricordare che l'ordine verrà poi stabilito, per quanto riguarda la collocazione dei crediti, nell'articolo 2777, modificato dall'articolo 4 del testo unificato, dove — ed è l'innovazione più importante della legge — vengono collocati, subito dopo le spese di giustizia, i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 1), cioè crediti dipendenti genericamente dal rapporto di lavoro subordinato, e poi i crediti di cui allo stesso articolo, ai punti 2, 3, 4 e 5, cioè i crediti che possono essere ricondotti, sia pure in termine lato, nel concetto di lavoro autonomo, ivi compresa l'impresa artigiana e le società od enti cooperativi, che evidentemente nella formulazione dell'articolo 2777 concorrono pro quota nella ripartizione dell'attivo.

L I C I N I . Quanto detto dal senatore Paziienza non mi sembra del tutto privo di fondamento; l'articolo 2751-*bis*, introducendo una normativa che comprende varie ipotesi nei confronti dell'articolo 2751, attribuisce ai redditi da lavoro il privilegio generale sui mobili; dopodiché l'ordine di privilegio è indicato dall'articolo 2777, sicché ne risulta, sostanzialmente, un doppione. D'altro canto non mi sembra si possa ritenere sufficiente la norma contenuta in quest'ultimo articolo, per cui nell'articolo 2751-*bis* è sempre necessario specificare.

M A R I A N I . D'altronde tanto vale lasciare la ripetizione, per chiarezza, dato che all'articolo 4, che modifica l'articolo 2777, alla lettera *b*) è detto: « i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, nn. 2, 3, 4 e 5 », senza stabilire una priorità.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Mi sembrerebbe opportuna una soppressione.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non sono dello stesso avviso.

P R E S I D E N T E . In effetti, mentre l'articolo 4 pone, alla lettera *b*), sullo stesso piano i vari casi, l'articolo 2 segue un ordine di graduatoria. La sostanza è questa.

L I C I N I . Ma appunto, essendo all'articolo 2 indicato l'ordine 1), 2), 3), 4), nell'articolo 4 non avrebbe più significato stabilire che l'1) viene prima del 4).

Però, in realtà, l'emendamento proposto in un primo tempo dal collega Mariani era un po' diverso, tendendo a sostituire, alla fine del n. 1) dell'articolo 2, le parole: « ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 » con le altre: « ai sensi delle leggi sul lavoro subordinato ».

P R E S I D E N T E . Allora, il primo emendamento riguarda il titolo dell'articolo 2751-*bis* del codice civile, che andrebbe così modificato: « Crediti per retribuzioni e provvigioni crediti del coltivatore diretto, delle società e degli enti cooperativi e dell'impresa artigiana ».

D E L L ' A N D R O *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Il secondo emendamento, proposto dal senatore Paziienza tende a sopprimere, nel primo comma dell'articolo 2751-*bis* proposto, le parole: « nell'ordine che segue ».

2^a COMMISSIONE

88° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1975)

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La soppressione potrebbe anche essere accolta, però ponendo poi una graduatoria all'articolo 2777 del codice civile, cioè all'articolo 4 del disegno di legge; in caso contrario non potrei essere favorevole.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Non sono d'accordo sull'emendamento soppressivo, in quanto ritengo che vada mantenuto l'ordine attuale, soprattutto per quanto riguarda le retribuzioni da lavoro subordinato. L'unica soluzione sarebbe quella, coordinando l'articolo 2751-bis del codice civile con l'articolo 2777, di dare la precedenza, sempre ed in ogni caso, ai crediti inerenti al rapporto di lavoro dipendente, di lavoro subordinato, e porre gli altri crediti come concorrenziali tra loro.

P R E S I D E N T E . Mi sembra allora di capire che l'onorevole relatore sarebbe d'accordo per una parificazione alla quale si sono opposti altri, salvo che per i crediti di lavoro subordinato.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. E nel caso di concorso nello stesso credito come avverrebbe la divisione?

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Sarebbe in percentuale.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Allora sono contrario.

P R E S I D E N T E . Gli altri emendamenti proposti consistono nella soppressione, alla fine del n. 1, delle parole: « ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 » e nella soppressione, alla fine del n. 2, delle parole: « dovute per l'ultimo anno ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. In tal modo il testo della normativa vigente verrebbe modificato. Io sono favorevole al testo originario.

P R E S I D E N T E . Al numero 3) è stata poi proposta la soppressione delle parole: « dovute per gli ultimi sei mesi ».

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Sono contrario anche a tale emendamento, essendo il testo proveniente dalla Camera limitativo.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono anch'io dello stesso avviso.

L I C I N I . Come ho già detto, è indubbio che la formulazione attuale contiene una contraddizione tra l'articolo 2751-bis e l'articolo 2777 del codice civile, appunto in riferimento alle parole: « nell'ordine che segue ». Ora dobbiamo decidere se mantenere la graduatoria prevista dal primo oppure se tale articolo deve essere considerato come puramente declaratorio del privilegio generale sui mobili, salvo stabilire la graduatoria nel secondo; e, a tal fine, sarebbe opportuna una certa meditazione, perchè non si comprenderebbe, tra l'altro, molto bene il perchè della graduatoria stessa, che verrebbe ad anteporre il credito relativo alla retribuzione professionale al credito di coltivatore diretto, mezzadro o colono, se non si ponesse mente al fatto che per il professionista, come per il rapporto d'agenzia, è stabilito un limite temporale.

Vorrei anzi sapere dal relatore se l'avei mantenuto i diritti temporanei rappresenti un rimedio al fatto che il credito del professionista e quello derivante dal rapporto d'agenzia verrebbero prima del credito del coltivatore diretto, che non ha limiti temporali.

D E C A R O L I S , *relatore alla Commissione*. Effettivamente, poichè il credito dei primi due è chirografario.

L I C I N I . Allora, sotto tale punto di vista, ritengo che la graduatoria debba rimanere quella che è, salvo, in sede di esame dell'articolo 4, apportare una modifica al secon-

2^a COMMISSIONE

88° RESOCONTO STEN. (17 aprile 1975)

do comma dell'articolo 2777 del codice civile; modifica che potrà essere semplicissima perchè basterà un'esemplificazione con riferimento all'articolo 2751-bis.

DE CAROLIS, *relatore alla Commissione*. Penso sarebbe opportuno, a questo punto un rinvio per meditare meglio sulla questione.

PRESIDENTE. Allora, se nessuno fa obiezioni, il seguito della discussione è

rinvio ad altra seduta, in modo da poter meglio approfondire la materia in merito alle difficoltà sorte.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 19,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO